

COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA DI PALERMO



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 95 DEL 07/11/2012

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

L'anno duemiladodici, il giorno sette del mese di Novembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze della Sede comunale di San Cipirello, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 31.10.2012 prot. n. 14705, con successiva integrazione di cui al prot. 14770 del 05/11/2012 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA**.

Presiede la seduta il Sig. Nicola Barone nella qualità di Presidente del Consiglio del Comune di San Cipirello.

Dei consiglieri comunali di San Cipirello sono presenti n.13:

N. D'ord.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	GELUSO VINCENZO	x	
2	RANDAZZO GIOVANNI	x	
3	CROCIATA GABRIELE	x	
4	CANNELLA VITO	x	
5	BARONE NICOLA	x	
6	MICCICHE' ANTONINO		x
7	CROCIATA GIUSEPPE		x
8	SIMONETTI DOMENICO	x	
9	SCANNALIATO GASPARE	x	
10	TODARO GIUSEPPE	x	
11	CROCIATA ANTONINO	x	
12	PORZIO ANTONIO	x	
13	CRIFASI VITO	x	
14	DI LORENZO NICOLO'	x	
15	RENDA ALESSANDRO	x	

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Salvatore Pignatello.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a dibattere sull'oggetto sopraindicato.

PRESIEDE NICOLA BARORE **ASSISTE** IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. **SALVATORE PIGNATELLO** **PARTECIPA IL SINDACO ANTONINO GIAMMALVA E L'ASSESSORE AL BILANCIO CUCCHIARA GIOVANNI** **PRESENTI** N° 13 (tredici) **ASSENTI** N. 2 (MICCICHE', CROCIATA GIUSEPPE)

Punto n° 4 dell'ordine del giorno avente per oggetto: "Approvazione nuovo Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali".

Il Responsabile Servizio AA.GG. relaziona sull'argomento.

Il Presidente constatato che non vi sono interventi e che l'assemblea è concorde nel votare l'intero testo senza discussione articolo per articolo, mette a votazione la proposta di che trattasi e proceduto per alzata e seduta, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente.

Consiglieri presenti n° 13 consiglieri votanti n° 13 – voti favorevoli n° 13
pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione

DELIBERA

Di approva all'unanimità dei presenti la proposta avente per oggetto: Approvazione nuovo Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali.


Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione, conformemente alla proposta, di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività. Quindi, indetta la votazione ed espletata la stessa mediante alzata e seduta, dichiara che

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:
Consiglieri presenti n° 13 - consiglieri votanti n° 13 - voti favorevoli n°13

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO



Proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: “ **Approvazione nuovo Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali** “

IL SINDACO

Richiamata la propria determinazione n. 24/11 con la quale si affidava l'incarico ,ai sensi dell'art.14 della L.R. 7/92 e s.m.i. , al Dottor Davide Candia quale esperto del Sindaco per la pianificazione degli adempimenti tecnici-amministrativi in materia di protezione dati personali , videosorveglianza e sicurezza;

Dato atto che il predetto professionista ha elaborato un nuovo “ **Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali** “ ai sensi del **D.lgvo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni** , stante che l'analogo Regolamento fu adottato con deliberazione consiliare n. **28/2000**;

Ritenuto dover sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale , in ragione della competenza di tale organo a deliberare in merito, il predetto nuovo Regolamento che si compone di 16 articoli disposti in 34 pagine , ed il cui testo si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare ed adottare il nuovo “**Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali** “ nel testo allegato alla presente , costituito da n. 16 articoli disposti su 34 pagine ;
2. Dare atto che il Regolamento che con la presente si approva sostituisce a tutti gli effetti l'analogo Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 28/2000;
- 2.. Di pubblicare perennemente tale documento sul sito internet del Comune ed all'Albo pretorio informatico .
- 3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4. del D.lev. 267/2000;
4. Dare atto che Il Regolamento che si approva entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di sua Pubblicazione all'Albo pretorio informativo del Comune, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto comunale

San Cipirello 17/10/2012




IL SINDACO
Dott. **Antonio Giammalva**

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

San Cipirello 17/10/2012

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



PROT. 1653/12

COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Provincia Regionale di Palermo

APPROVATO CON DELIBERA
CONSILIARE N. _____
DEL _____

DECRETO LEGISLATIVO
30 giugno 2003 n. 196
Codice in materia di protezione
dei dati personali

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Allegato N°

2

Totale Pagine

34

REVISIONE

n. 01 del
10.11.2011

PRIVACY

S o m m a r i o

Articolo 1 - Oggetto e finalità	3
Articolo 2 - Definizioni di riferimento	4
Articolo 3 - Titolare, Responsabili, Incaricati	10
Articolo 4 - Individuazione delle banche dati	11
Articolo 5 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	12
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali.....	13
Articolo 7 - Scambio di dati con altri soggetti pubblici.....	21
Articolo 8 - Informativa	23
Articolo 9 - Diritti dell'interessato	25
Articolo 10 - Misure di sicurezza	27
Articolo 11 - Il Documento Programmatico sulla Sicurezza	28
Articolo 12 - Verifiche e controlli	30
Articolo 13 - Utilizzo dei dati all'interno degli uffici dell'Ente	31
Articolo 14 - Comunicazione o diffusione dei dati	32
Articolo 15 - Le sanzioni	34
Articolo 16 - Disposizioni finali.....	35

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento per il trattamento dei dati personali, in attuazione al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, disciplina il trattamento, la comunicazione e la diffusione, da parte del **Comune di San Cipirello** con sede in San Cipirello in Corso Trieste, n. 142, dei dati personali contenute nelle banche dati di cui l'ente è Titolare.

L'Ente gestisce le banche dati di cui è titolare, trattati sia con sistemi automatizzati che non automatizzati, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nei limiti stabiliti dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti.

AL04002	Comune di San Cipirello	Rev. n. 00 del 10.11.2011
Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali		Pagina 2 di 34

Articolo 2 – Definizioni di riferimento

Ai fini del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni elencate nel Decreto Legislativo 196/2003:

trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle

sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

informativa: dichiarazione scritta che deve essere resa all'interessato prima di iniziare un'operazione di trattamento di dati che lo riguardano. Contiene, tra le altre cose, l'indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento e il riferimento ai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e all'ambito della loro diffusione.

consenso: dichiarazione di volontà con la quale l'interessato autorizza il titolare ad effettuare una o più operazioni di trattamento secondo le indicazioni fornite con l'informativa.

comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel

territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

banca di dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

Garante: l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai fini del presente Regolamento si intende, inoltre, per:

comunicazione elettronica: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre

AL04002	Comune di San Cipirello	Rev. n. 00 del 10.11.2011
Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali		Pagina 5 di 34

ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

servizio di comunicazione elettronica: i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

abbonato: qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

utente: qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

dati relativi al traffico: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

AL04002	Comune di San Cipirello	Rev. n. 00 del 10.11.2011
Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali		Pagina 6 di 34

dati relativi all'ubicazione: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

servizio a valore aggiunto: il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

posta elettronica: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

Ai fini del presente Regolamento si intende, altresì, per:

misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

AL04002	Comune di San Cipirello	Rev. n. 00 del 10.11.2011
Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali		Pagina 7 di 34

parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

profilo di autorizzazione: l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

Articolo 3 – Titolare, Responsabili, Incaricati

Quando il trattamento è effettuato da una pubblica amministrazione o da qualsiasi altro ente, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso, pertanto, il **Comune di San Cipirello** è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche-dati ad esse afferenti. Al legale rappresentante dell'ente, spettano gli adempimenti che la legge affida al "Titolare".

I Dirigenti degli uffici e dei servizi individuati dall'Ente sono responsabili dei trattamenti nell'ambito dei rispettivi settori. Il Titolare comunque, in relazione a ciascun archivio, o gruppo di essi, può designare, con proprio provvedimento scritto, uno o più responsabili del trattamento, diversi dai predetti soggetti, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il Titolare o i responsabili del trattamento, ove designati, nominano e revocano, con propri atti scritti, nell'ambito degli uffici afferenti, gli incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

AL04002	Comune di San Cipirello	Rev. n. 00 del 10.11.2011
Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali		Pagina 9 di 34

Articolo 4 – Individuazione delle banche dati

Le banche dati di cui all'art. 4 della del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gestite dall'Ente, sono individuate su indicazione dei Responsabili del trattamento.

Le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica e cartacea.

L'Ente, di regola, provvede annualmente, alla verifica ed all'aggiornamento dell'elenco delle banche dati dei trattamenti sulla base delle relative comunicazioni inoltrate dai responsabili del trattamento.

Articolo 5 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Il trattamento dei dati deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza.

I dati devono possedere i requisiti dell'esattezza, della pertinenza, della completezza, dell'aggiornamento rispetto alle finalità della raccolta e del successivo trattamento, della non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono trattati e della conservazione limitatamente agli scopi del trattamento.

Con riferimento alle modalità di raccolta i dati devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano al trattamento dei dati automatizzato e, in quanto compatibili, al trattamento dei dati non automatizzato.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali da parte del **Comune di San Cipirello**, svolto sia mediante l'ausilio di mezzi elettronici e comunque informatizzati, sia cartacei, è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dal presente Regolamento e dalle direttive del Garante.

Nell'ambito del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Ente si attiene ai seguenti principi:

- il massimo rispetto della dignità dell'interessato, agevolando l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (accesso, correzione dati, opposizione al trattamento, ecc.);
- si possono svolgere soltanto le operazioni strettamente necessarie al perseguimento della finalità sottesa al trattamento (principio di necessità del trattamento dei dati art. 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Il trattamento dei dati sensibili è consentito ai soggetti pubblici nei seguenti casi:

- a) se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
- b) nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il

trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo;

c) Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2;

La comunicazione/diffusione dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla riservatezza, da combinarsi con le norme di diritto positivo in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Il Decreto Legislativo 196/2003 disciplina gli aspetti riguardanti:

- l'affidamento di atti o documenti contenenti dati personali agli incaricati, e la custodia da parte di questi (lettera b) del comma 1 dell'art. 35 del Codice, cui danno concreta attuazione i punti 27 e 28 del disciplinare tecnico);
- le creazione e gestione degli archivi, nei quali riporre e custodire atti e documenti contenenti dati personali quando gli stessi non sono utilizzati per lo svolgimento delle operazioni affidati agli incaricati (lettera c) del comma 1 dell'art. 35 del Codice, cui da attuazione il punto 29 del disciplinare tecnico).

Nel rispetto di quanto prescritto dal punto 27 del disciplinare tecnico agli incaricati vengono impartite istruzioni scritte su come deve avvenire il controllo e la custodia di atti e documenti contenenti dati personali di qualsiasi natura. Gli incaricati del trattamento prelevati dagli archivi i soli atti e documenti loro affidati, li devono controllare e custodire, durante l'intero ciclo necessario per lo svolgimento delle operazioni di trattamento, per poi restituirli all'archivio, al termine delle operazioni loro affidate.

Il controllo e la custodia devono avvenire in modo tale, come prescrive il punto 28 del disciplinare, in presenza di atti e documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, che ai dati non accedano persone prive di autorizzazione. A tale fine sarà cura di ogni incaricato riporre nel cassetto della propria scrivania, che verrà chiuso a chiave, i documenti in suo possesso, prima di assentarsi, anche temporaneamente, dal posto di lavoro.

Seguendo i dettami del punto 29 del disciplinare tecnico gli atti e documenti contenenti dati sensibili e giudiziari sono conservati in archivi ad accesso controllato secondo i seguenti accorgimenti:

- gli incaricati preventivamente autorizzati ad accedere agli archivi richiedono la chiave degli stessi al custode e la restituiscono al termine dell'accesso;
- al termine dell'orario lavorativo, i nominativi di chi accede all'archivio verranno annotati in un apposito registro.

I trattamenti con strumenti elettronici

L'articolo 34 del codice e i punti da 1 a 26 del disciplinare tecnico prescrivono le misure minime di sicurezza da applicare per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici.

Il primo ordine di prescrizioni, dettate dal primo comma dell'art. 34 del codice, impone che vengano adottati gli opportuni sistemi, al fine di consentire l'accesso agli strumenti elettronici solo a chi è autorizzato, tramite:

lettera a) l'impostazione di un sistema di autenticazione informatica, che l'articolo 4, comma 3, lettera c) del codice definisce come l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica dell'identità.

lettera b) l'adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, che l'articolo 4, comma 3, lettera d) definisce come i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica.

Per realizzare la credenziale di autenticazione (cioè la chiave per accedere allo strumento elettronico), l'ente ha associato un codice per l'identificazione dell'incaricato (username), attribuito dal responsabile del sistema, ad una parola chiave riservata (password), conosciuta solamente dall'incaricato, che egli stesso provvede ad elaborare, mantenere riservata e modificare periodicamente.

Il secondo ordine di prescrizioni, previste dal comma 34, disciplina l'impostazione del sistema di autorizzazione, che la lettera g) del comma 3 dell'articolo 4 definisce come l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in

AL04002 Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali	Comune di San Cipirello	Rev. n. 00 del 10.11.2011 Pagina 16 di 34
--	--------------------------------	--

funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. A tale fine, è previsto l'obbligo di:

lettera c) utilizzare un sistema di autorizzazione.

lettera d) aggiornare periodicamente l'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, e agli addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici.

Rispettando i dettami del punto 13 e 14 del disciplinare tecnico viene limitato preventivamente l'accesso di ciascun incaricato ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento, che si rendono indispensabili per svolgere le mansioni lavorative. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, viene verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

L'articolo 34 del codice privacy impone di:

lettera e) proteggere gli strumenti elettronici ed i dati, rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici.

lettera f) adottare procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.

Il punto 16 del disciplinare prevede l'obbligo di proteggere i dati personali *contro il rischio di intrusione e dall'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. Si tratta dei virus,*

dai quali la norma impone di difendersi, attivando idonei strumenti elettronici, da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

Il punto 20 aggiunge l'obbligo di adottare una ulteriore misura, in caso di trattamento di *dati sensibili o giudiziari*, imponendo di proteggerli *dall'accesso abusivo*, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici. Ai sensi dell'articolo 615-ter del codice penale, pone in essere un accesso abusivo chi *si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo*.

La norma prevede che, nel caso in cui si trattino dati sensibili o giudiziari, non ci si possa limitare a difendersi dai programmi, ma si debbano utilizzare idonei strumenti elettronici di protezione perimetrale (ad esempio, *firewall*), per proteggersi contro l'ipotesi, ancora più pericolosa, in cui la *mente criminale* stessa tenti di accedere direttamente.

Il punto 17 prevede che, *in tutti i casi*, ci si debba dotare anche di programmi, la cui funzione è di:

- prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici, non solo e non necessariamente per effetto di attacchi esterni;
- correggere i difetti insiti negli strumenti stessi.

Tra i principali punti di debolezza di un sistema informatico vanno sicuramente annoverati il sistema operativo e le applicazioni, sfruttando gli eventuali errori (*bug*) presenti nei quali degli estranei potrebbero, tra l'altro, riuscire a guadagnare l'accesso al sistema. Le contromisure da adottare sono essenzialmente di due tipi:

- l'aggiornamento costante dei prodotti, non appena viene scoperto un *bug*: tale procedura è nota come installazione di *patch*
- la verifica periodica dell'installazione e della configurazione dei prodotti software.

Sono disponibili dei programmi in grado di verificare automaticamente eventuali inconsistenze e inesattezze nella configurazione dei sistemi operativi e dei servizi di rete: la norma prevede che gli **aggiornamenti di tali programmi** debbano essere effettuati con cadenza almeno annuale (che diviene semestrale, in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari), nell'ambito di un *test generale* per verificare il corretto funzionamento dell'intero sistema.

Per quanto concerne il salvataggio dei dati, al fine di consentirne il *recupero*, al verificarsi di eventi atti a distruggerli, il punto 18. prescrive che, in tutti i casi, debbano essere impartite istruzioni organizzative e tecniche, che prevedono il salvataggio dei dati *con frequenza almeno settimanale*. Per i dati *sensibili e giudiziari* il punto 23 aggiunge la prescrizione, per cui l'organizzazione deve essere in grado di provvedere, in ogni caso, al ripristino dei dati *entro sette giorni*. L'Ente ha nominato degli incaricati del backup che effettuano, periodicamente (settimanalmente), un copia di tutti i dati presenti nel sistema su dispositivi opportuni. In caso di guasto hardware dei dischi è quindi possibile ripristinare il sistema nello stesso stato in cui si trovava nel momento dell'ultimo backup.

In ottemperanza dei punti 21 e 22 del disciplinare, una particolare attenzione è stata dedicata ai supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari, applicando le seguenti misure:

AL04002 Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali	Comune di San Cipirello	Rev. n. 00 del 10.11.2011 Pagina 19 di 34
--	--------------------------------	--

- sono custoditi ed utilizzati in modo tale da impedire accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti: sono impartite istruzioni affinché essi vengano conservati in cassette chiuse a chiave, durante il loro utilizzo, e successivamente *formattati* quando è cessato lo scopo per cui i dati sono stati memorizzati su di essi;
- una volta cessate le ragioni per la conservazione dei dati i supporti non vengono *abbandonati* ma vengono posti in essere gli opportuni accorgimenti, anche con la distruzione del supporto, finalizzati a rendere ***inintelligibili e non ricostruibili tecnicamente i dati*** in essi contenuti, al fine di impedire che essi vengano *carpiti* da persone non autorizzate al trattamento.

Articolo 7 – Scambio di dati con altri soggetti pubblici

L'Ente favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio operanti nell'ambito dell'Unione Europea, nel rispetto del diritto alla riservatezza con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili.

La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

La trasmissione di dati o documenti dovrà essere, di norma, preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di

trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate.

Gli enti pubblici economici interessati all'acquisizione di dati in possesso dell'Ente devono presentare al titolare una richiesta scritta e motivata da cui risulti:

1. la denominazione o la ragione sociale;
2. le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;
3. l'eventuale ambito di utilizzo dei dati richiesti;
4. l'impegno ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate;
5. la norma di legge o di regolamento in base a cui la richiesta è avanzata.

Il titolare o il responsabile del trattamento, dopo aver valutato che il trattamento è compatibile con i fini istituzionali dell'Ente provvede alla trasmissione dei dati nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

Articolo 8 – Informativa

L'informativa agli interessati è un atto con cui chi tratta i dati altrui, innanzitutto, si identifica; inoltre, rende noto agli interessati le caratteristiche del trattamento e illustra i diritti riconosciuti dalla legge.

E' un atto, orale o scritto, che deve precedere il trattamento, privo di particolari formalità, ma deve essere idoneo allo scopo perseguito.

É possibile utilizzare formule colloquiali per evidenziare, anche in modo sintetico ma senza lacune o ambiguità, alcune circostanze che riguardano le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, la natura obbligatoria o facoltativa del loro conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti dell'interessato (art. 7 del Codice) e gli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili del trattamento, se designati.

Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei diritti, è indicato tale responsabile.

Al fine di dare ampia diffusione alle informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 il titolare ed il responsabile del trattamento favoriscono tale informativa attraverso l'adozione di uno o più strumenti quali:

- messa a disposizione presso gli uffici di fogli recanti le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003;
- cartelli affissi nei locali dove gli interessati si recano;
- inserimento delle informazioni nei moduli già predisposti dall'ente;
- messaggi sul sito Internet dell'ente.

Articolo 9 – Diritti dell'interessato

All'interessato, i cui dati sono contenuti in una banca di dati del **Comune di San Cipirello**, spettano i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e cioè:

- di essere informato su quanto indicato in merito ai dati previsti per la notificazione;
- di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
 - ✓ la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
 - ✓ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- ✓ l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - ✓ l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2. e 3. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta scritta al Titolare della banca di dati. La richiesta sarà ritenuta valida anche se effettuata da persone terze o associazioni munite di delega o procura scritta dell'interessato.

L'esame delle istanze per l'esercizio dei diritti compete al Responsabile del trattamento dati.

In caso di inerzia o contro il provvedimento del Responsabile del trattamento, l'interessato può proporre ricorso al Garante o all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Qualora , in seguito alla richiesta dell'interessato di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano, risulti l'inesistenza degli stessi, l'interessato sarà tenuto al pagamento di un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sostenuti dall'ente.

Articolo 10 – Misure di sicurezza

I Responsabili ed il Titolare del trattamento dei dati provvedono, in relazione alla disciplina disposta del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'adozione di misure di sicurezza al fine di prevenire:

- i rischi di distruzione, perdita di dati o danneggiamento delle banche dati o dei locali ove esse sono collocate;
- l'accesso non autorizzato ai dati stessi;
- modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;
- la cessione o la distruzione dei dati in caso di cessazione di un trattamento.

I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze rese disponibili dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 11 – Il Documento Programmatico sulla Sicurezza

Il **Comune di San Cipirello** ha predisposto, trattando dati sensibili e/o giudiziari con l'utilizzo di strumenti elettronici, ai sensi dell'art. 34 **lettera g)** e come prescritto dal punto 19 del disciplinare tecnico, apposito documento programmatico sulla sicurezza dei dati.

In esso vengono definiti:

- l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o

AL04002 Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali	Comune di San Cipirello	Rev. n. 00 del 10.11.2011 Pagina 27 di 34
--	--------------------------------	--

di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

-la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

-per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Articolo 14 – Comunicazione o diffusione dei dati

Una specifica attenzione va dedicata alle ipotesi di comunicazione o diffusione dei dati.

La comunicazione/diffusione dei dati è ammessa:

- a) nei casi previsti dalla legge;
- b) nei casi previsti dai regolamenti statali e dell'ente;
- c) in altri casi in cui la comunicazione di dati a soggetti pubblici sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, previa autorizzazione del Garante. Non è mai possibile comunicare dati ai privati fuori dai casi previsti sub "a" e "b".

Ogni richiesta di comunicazione di dati personali rivolta da privati deve essere scritta e motivata e deve indicare le norme di legge o di regolamento su cui si basa.

E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria e di indagini di pubblica sicurezza.

In altri termini, ogni qual volta si prospetti l'eventualità di divulgare (in qualsiasi forma o modo) dati personali, è necessario procedere alle seguenti verifiche, specie se a riguardo di dati sensibili:

- verifica della legittimità della divulgazione alla luce della informativa fornita all'interessato;

- verifica di eventuali normative che consentano/rendano obbligatoria la divulgazione.

Una delle principali innovazioni della legge cd. "*sulla privacy*" è quella che prevede che il trattamento dei dati personali sia reso noto all'interessato nei suoi elementi essenziali, e si svolga entro gli stessi limiti. In altri termini, una volta che l'interessato viene informato delle modalità del trattamento dei suoi dati personali, detta informativa costituisce uno dei limiti del trattamento stesso.

Ciascun incaricato deve, pertanto, conoscere le informative che il **Comune di San Cipirello** fornisce in relazione ai trattamenti che effettua. E' chiaro che ogni incaricato avrà cura di valutare con maggiore attenzione le informative che più direttamente riguardano la sua attività.

Articolo 15 – Le sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 comporta sanzioni sia penali, sia amministrative:

- L'omessa o inidonea informativa all'interessato (art. 161) – Sanzione da 3.000,00 a 18.000,00 Euro;
- Assenza informativa nei casi di dati sensibili o giudiziari o in caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza del pregiudizio – Sanzione da 5.000,00 a 30.000,00 Euro (la somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore);
- Omessa o incompleta notificazione al Garante Privacy (art. 163) – Sanzione da 10.000,00 a 60.000,00 Euro;
- I danni causati dal trattamento di dati personali originano una responsabilità civile aggravata ai sensi dell'art. 2050 del C.C.;
- Omessa informazione o esibizione di documenti richiesti dal Garante Privacy (art. 164) – Sanzione da 4.000,00 a 24.000,00 Euro;
- Trattamento illecito di dati personali (art. 167) – Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Possibile estinguere il reato ex art. 169, pagando una somma di denaro se ci si regolarizza entro il termine prescritto (non più di 6 mesi);
- Falsità nelle dichiarazioni notificazioni al Garante Privacy (art. 168) – Sanzione penale, reclusione da 6 mesi a 3 anni;


- Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati (art. 169)
– Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000,00 a 50.000,00 Euro.

Articolo 16 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante.

Comune di San Cipirello

- Il Sindaco -

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.

AL04002	Comune di San Cipirello	Rev. n. 00 del 10.11.2011
Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali		Pagina 34 di 34

IL PRESIDENTE
f.to NICOLA BARONE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to VINCENZO GELUSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SALVATORE PIGNATELLO

=====
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 07-12-12



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Pignatello

=====
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 7.11.2012 ai sensi dell'art. 12
comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione)
✓ comma 2 (Immediatamente Esecutiva)
della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li 7-11-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Pignatello

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale ,
visti gli atti d'ufficio,

Visto il Registro delle pubblicazioni e su conforme attestazione del Responsabile incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio Informatico,

CERTIFICA

- che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico su www.comune.sancipirello.pa.it dal.....al,e che è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Pignatello